



Città Metropolitana di Messina

¹⁰⁴³
Ai sensi della ^{10/03/2023} L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. _____ del _____

926

13/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, riformulato dall'art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, al dipendente con matricola n. 1900.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

VISTA, l'istanza del 24/02/2023, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 27/02/2023, al n. 6816/23, con la quale il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, riformulato dall'art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere, alternativamente con altro avente diritto, la suocera, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il Verbale medico definitivo del 19/01/2023 del Centro Medico Legale INPS di Messina – Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – approvato ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 3 Agosto 2009, n. 102, dal quale risulta che la suocera del dipendente è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità fino a gennaio 2024, data in cui il verbale prevede la revisione;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del dipendente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all'istanza, nella quale lo stesso dichiara di assistere alternativamente con altro avente diritto il familiare disabile per giorni 3 o 18 ore di permesso mensile;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, che ha riformulato il 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/1992, così come segue:

*Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. **Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.** Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”*

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTE le circolari n. 8/2008 e n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 105 del 30/06/2022;

VISTO l'art.25, comma 6 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell'11 agosto 2014, che testualmente dispone: “ Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 del 08/07/2016 che, in attuazione dell'art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolari dei benefici della legge 104/92, art. 33 commi 3 e 6, possono continuare a fruire dei permessi della summenzionata legge, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L. R. n. 8/2014;

VISTA la L. R. n. 26/2014;

VISTA la L. R. n. 15/2015;

VISTA la L. R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

P R O P O N E

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in materia continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, così come richiesto dallo stesso e comunque nel limite complessivo massimo, cumulativamente per entrambi gli aventi diritto, di tre giorni mensili, per assistere, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art.3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, la suocera, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

Resta inteso che quest'ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa qualora vengano emesse circolari esplicative della norma come modificata dal D.Lgs. n. 105 del 30/06/2022.

STABILIRE che, dalla data di revisione (gennaio 2024) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap della suocera, il dipendente con matricola indicata in oggetto, potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE lo stesso dovrà trasmettere all'Ufficio competente, il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave della suocera, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Il Responsabile del Servizio P.O.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

D E T E R M I N A

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in materia continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, così come richiesto dallo stesso e comunque nel limite complessivo massimo, cumulativamente per entrambi gli aventi diritto, di tre giorni mensili, per assistere, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art.3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, la suocera, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

Resta inteso che quest'ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa qualora vengano emesse circolari esplicative della norma come modificata dal D.Lgs. n. 105 del 30/06/2022.

STABILIRE che, dalla data di revisione (gennaio 2024) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap della suocera, il dipendente con matricola indicata in oggetto, potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE lo stesso dovrà trasmettere all'Ufficio competente, il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave della suocera, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;
Alla Segretaria Generale;
All' Ufficio "Albo Pretorio";
Alla Dirigente Reggente P.T. della III Direzione "Viabilità Metropolitana";
Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

La Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

La Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato digitalmente